CONTENENTE DISPOSIZIONI PER LE PENSIONI DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

# Art. 6

Rimangono ferme nei riguardi del trattamento di pensione, tutte le altre disposizioni del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, in quanto non siano modificate dalle disposizioni dei precedenti articoli della presente legge.

Versione in vigore dal 13 aprile 1921, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Contenente disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato |
| Estremi | Legge 7 aprile 1921, n. 369 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 1921 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/contenente-disposizioni-per-le-pensioni-del-personale-delle-ferrovie/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it